

Sede: c/o Parrocchia S. Emidio - 86021 Monteverde di Bojano (CB) www.associazionefalco.it • e-mail: infotiscali@associazionefalco.it associazionefalco@pec.it (posta certificata) - Fax: 1786060605

Elementi importanti tratti dalla bozza di

"Disciplina di tutela del Parco Nazionale del Matese"

1. Significato dettagliato delle tre zone:

zona 1 (verde), di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;

zona 2 (verde chiaro), di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;

zona 3 (rossa), di valore paesaggistico e/o storico culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione.

2. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile vengano assicurate:

- a) la **conservazione di specie animali e vegetali**, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".
- b) La **salvaguardia e la valorizzazione** di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi.
- c) L'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale.
- d) La promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili.
- e) La difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei.
- f) La conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei centri e dei nuclei abitati rurali.
- g) Lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.

3. Gamma delle attività consentite:

- **sono consenti** ai fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione dell'ente: la cattura, l'uccisione e il disturbo delle specie animali; la raccolta della flora spontanea, il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico;
- **sono consentiti** prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di interventi approvati dall'Ente Parco;
- **sono consentiti**, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, il pascolo



ELA LOO Libera associazione per la tutela socio-ambientale

Sede: c/o Parrocchia S. Emidio - 86021 Monteverde di Bojano (CB) www.associazionefalco.it • e-mail: infotiscali@associazionefalco.it associazionefalco@pec.it (posta certificata) - Fax: 1786060605

nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici (pascolo, raccolta di legnatico, semina) e delle consuetudini locali;

- è consentita la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero.
- è consentita l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- è consentito il campeggio nelle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; inoltre è consentito il campeggio temporaneo autorizzato in base alla normativa vigente;
- è consentito il sorvolo autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- è consentito il transito dei mezzi motorizzati sulle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, inoltre è consentito il transito di mezzi motorizzati fuori da dette strade ai mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- è consentita la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, nonché le tradizionali recinzioni dei fondi rustici realizzati con materiali tradizionali:
- è consentito lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani ricadenti nell'area Parco, autorizzate dall'Ente Parco;
- è consentito il taglio dei boschi e degli alberi isolati, strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità;
- è consentito l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari come previsto dal Piano di Azione Nazionale, adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015;
- è consentito svolgere l'attività agricola secondo le metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme, nonché le attività di manutenzione del territorio. Le Regioni, d'intesa con l'Ente Parco, adottano un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.

4. Regime autorizzativo generale nell'area-parco:

Su tutto il territorio del Parco Nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni delle relative valutazioni d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, unicamente in relazione alle aree produttive, ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano ed agli impianti tecnologici.

Sono soggetti ad autorizzazione:

- i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati, ed eventuali varianti, totali o parziali.



ELA LOO Libera associazione per la tutela socio-ambientale

Sede: c/o Parrocchia S. Emidio - 86021 Monteverde di Bojano (CB) www.associazionefalco.it • e-mail: infotiscali@associazionefalco.it associazionefalco@pec.it (posta certificata) - Fax: 1786060605

- le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza della popolazione;
- i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione. L'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
- gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e ella restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
- i piani forestali
- tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delel direttive comunitarie 92/43/CE e 79/409/CEE (Natura 2000, SIC, ZPS, ZCS) comprese in tutto o in parte nei confini del P.N., sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357.

Regime autorizzativo nelle zone (1-2-3)

ZONA 1 (Verde) sono consentite:

gli interventi di edilizia atti alla manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, in riferimento al DPR NR. 380/2001 art. 3 lettere **a), b), c) e d)** si possono eseguire:

lettera a) "<u>interventi di manutenzione ordinaria</u>": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, basta una comunicazione all'Ente Parco;

Mentre sono soggetti ad autorizzazione:

- **lettera b)** <u>"interventi di manutenzione straordinaria"</u>, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- lettera c) <u>"interventi di restauro e di risanamento conservativo"</u>, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **lettera d**) <u>"interventi di ristrutturazione edilizia"</u>, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la



ELA LOO Libera associazione per la tutela socio-ambientale

Sede: c/o Parrocchia S. Emidio - 86021 Monteverde di Bojano (CB) www.associazionefalco.it • e-mail: infotiscali@associazionefalco.it associazionefalco@pec.it (posta certificata) - Fax: 1786060605

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tutti gli interventi sopra descritti devono rispettare le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;
- la realizzazione di nuovi tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
- le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, **previa autorizzazione** dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone **comunicazione all'Ente Parco**.

ZONA 2 sono consentite previa autorizzazione dell'Ente Parco:

- l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori:
- le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio; Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco;
- **le opere di bonifica e trasformazione agraria**, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
- la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, nella misura massima del 10%, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, e con le limitazioni di cui ai decreti direttoriali regionali;
- **la realizzazione degli edifici** per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti nelle lettere b) e c) indicate sopra:
- si possono realizzare, <u>dando solo una comunicazione all'Ente Parco</u>, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti nelle lettere a) e b) indicate sopra.

Nella ZONA 3,

- in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le disposizioni contenute negli **strumenti urbanistici vigenti**;
- sono consentite tutte le opere di trasformazione del territorio previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della Giunta regionale.